



Milano, 02/09/05
Prot. n. 1487/2005/CT

Legge 17 agosto 2005, n. 168: prorogati al 31 dicembre 2005 i termini per l'accettabilità dei rifiuti in discarica.

Con la legge 17 agosto 2005, n. 168 il Parlamento ha convertito il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. L'art. 11 della normativa in esame, andando a modificare l'art. 17 del D.Lgs. 36/2003 di "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti" prevede che:

- 1) le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 potranno continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate (la data ultima era il 16 luglio 2005).
- 2) Fino al 31 dicembre 2005 (la data ultima era il 16 luglio 2005) è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:
 - a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
 - b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
 - c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
- 3) Fino al 31 dicembre 2005 (la data ultima era il 16 luglio 2005) restano validi i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

Infine la legge di conversione ha sancito che tali disposizioni non si applicano alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa (dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale le discariche di II categoria di tipo A sono impianti di stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti soltanto i rifiuti inerti corrispondenti a materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi e rocce e materiali litoidi da costruzione.

Cristian Tolettini
Settore Ambiente
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Legge 17 agosto 2005, n. 168 (G.U. n. 194 del 22 Agosto 2005) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative”.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate.
3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.
6. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro".
7. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi".
8. All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".
9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Castelli, Ministro della giustizia

Martino, Ministro della difesa

Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato: Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 giugno 2005

(omissis)

All'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

(omissis)

Allegato 2 (articolo 1, comma 2)

(omissis)

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115 (G.U. n. 151 del 1 luglio 2005) coordinato con la legge di conversione (*) - Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.

(omissis)

Art. 11.

Conferimento in discarica dei rifiuti

1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

((Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003.))

(omissis)

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.